Rinnovo CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie

Ipotesi d'accordo

L'anno 2007 il giorno 9 del mese di Agosto, in Cesena presso la sede dell'Associazione Esportatori Ortofrutticoli di Cesena e Circondario - Via G. Bruno 118 - Cesena

tra

L'ANEIOA Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticole e Agrumari rappresentata dai Presidenti Danila Brigantini e Walther Piraccini, da Carlo Bianchi e Gualtiero Roveda

e

La FLAI CGIL rappresentata da Ivana Galli, Salvatore Arnesano, Stefano Mazzotti, Silla Bucci, Domenico Oliva, Giuseppe Carotenuto
La FISASCAT CISL rappresentata da Pietro Giordano, Davide Guarini, Gianluca Bagnolini
La UILTUCS UIL rappresentata da Antonio Vargiu, Maurizio Milandri

Si è concordata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 1.01.2007 – 31.12.2010 per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie.

Armonizzazione della bilateralità
Le parti convengono di armonizzare gli esistenti istituti bilaterali disciplinati dal vigente CCNL, prevedendo la costituzione di un unico ente bilaterale nazionale che vada ad assorbire tutte le competenze dei vari enti, comitati e commissioni nazionali nonché l'istituzione di osservatori territoriali per dare attuazione alle materie già demandate ai comitati di bacino.

Classificazione del personale
Le parti concordano di istituire una commissione tecnica (composta da tre rappresentanti Aneioa e da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto) che entro il 30.06.2008 terminerà i lavori inerenti l'aggiornamento dell'attuale declaratoria contrattuale, relativa alla classificazione del personale.

Formazione continua
Le parti concordano che Aneioa entro il 31.10.07 dovrà scegliere il fondo interprofessionale per la formazione continua a cui aderire allo scopo di consolidare le competenze lavorative del personale in termini di arricchimento professionale sicurezza sul lavoro e arricchimento tecnologico e per perseguire opportunità di crescita.

Sicurezza
Le parti concordano di elevare per ciascun rappresentante i permessi retribuiti per l'assolvimento delle funzioni di RLS (all. 10 CCNL 27.06.03) nelle seguenti modalità:
15 hh/annue nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti;
30 " " da 16 a 200 dipendenti.

Infortunio
Le parti concordano di elevare l'integrazione dell'indennità a carico dell'azienda sino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione di fatto sino al ventunesimo giorno.

Maternità
Le parti concordano di elevare l'integrazione dell'indennità di maternità a carico azienda per astensione obbligatoria (è esclusa la maternità anticipata) al 100% della normale retribuzione di fatto.

Congedo matrimoniale
Le parti concordano che ai lavoratori assunti a tempo indeterminato spetti un congedo retribuito pari a 15 giorni di calendario e che ai lavoratori assunti a tempo determinato spettino tanti dodicesimi di 15 giorni quanti sono i mesi di assunzione previsti nell'anno di fruizione del congedo retribuito.

Lavoratori stranieri
Le parti concordano che ai lavoratori immigrati sia consentito, al fine di favorirne l'integrazione e di agevolarne i ricongiungimenti familiari, utilizzare cumulativamente le ferie, i ROL ed i permessi loro spettanti, nonché anticipazioni del TFR. Si concorda, inoltre, che al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro le aziende forniscano tutte le informazioni riguardanti le norme sulla sicurezza del lavoro tradotte in più lingue.

Assistenza sanitaria
Le parti concordano che Aneioa entro il 31.12.07 aderirà al fondo di assistenza sanitaria integrativa EST, cui far aderire dal 1.1.08 i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi. Il contributo a carico del datore di lavoro sarà pari ad € 10 mensili per ogni singolo lavoratore. Il lavoratore assumerà l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati e su base volontaria autorizzerà la trattenuta del relativo onere come previsto dal Regolamento del Fondo.

Orario di lavoro
Le parti concordano che il periodo di riferimento su cui calcolare la media dell'orario settimanale, ai soli fini della denuncia alla DPL, a decorre dal 1.01.08 è di sei mesi.
Le ragioni tecniche inerenti all'organizzazione del lavoro di cui all'art.4 del Dlgs. 8 aprile 2003 n.66 sono rappresentate sia dalle difficoltà connesse alle operazioni di stoccaggio e condizionamento di prodotti ortofrutticoli, legate a contingenze meteorologiche e di mercato difficili da fronteggiare senza il ricorso a lavoro straordinario, sia dalle difficoltà connesse al mercato del lavoro. Il presente accordo non determina alcuna variazione in ordine al trattamento economico dei lavoratori.
Il limite massimo della prestazione lavorativa straordinaria settimanale è fissato in 10 o 12 ore a seconda della diversa distribuzione contrattuale dell'orario di lavoro.

Procedure di rinnovo
Le parti concordano che i tempi del rinnovo del CCNL per la presentazione della piattaforma sono ridotti da 4 a 2 mesi (art. 3).

Aumenti economici

Le parti concordano che l'incremento salariale, per il biennio 2007/2008, a regime, è pari a € 71,16 al IV livello.
Di seguito si concorda la seguente tabella salariale con i rispettivi aumenti per livello:

Qualifica	1 luglio 2007	1 Gennaio 2008	Totale
Quadri	€ 44.70	€ 52.48	€ 97.18
1°	€ 42.67	€ 50.01	€ 92.77
2°	€ 37.74	€ 44.31	€ 82.05
3°	€ 36.11	€ 42.04	€ 78.51
4°	€ 32.73	€ 38.43	€ 71.16
5°	€ 31.33	€ 36.80	€ 68.13
6° Super	€ 30.58	€ 36.11	€ 66.69
6°	€ 30.00	€ 35.00	€ 65.00
7°	€ 28.81	€ 33.83	€ 62.64

I summenzionati aumenti decorrono dal 1.07.07 per la prima tranche e dal 1.01.08 per la seconda tranche.

Sono fatte salve le procedure di rinnovo non modificate dalla presente intesa.

Letto, confermato, le Parti sottoscrivono.

Ancioa

Flai Cgil,

Fisascat Cisl

Uiltucs Uil